

II. Il sostegno all'attuazione della legge

dell'esperienza di promozione dell'infanzia, non deve cioè ridurre la capacità di acutezza visiva rispetto agli scenari futuri che si vanno delineando in Italia in campo sociale.

Quarto aspetto che si rileva dall'analisi trasversale dei documenti forniti e strettamente legato a quanto detto fin'ora, ma di carattere più culturale, riguarda la tensione da parte dei soggetti interessati (istituzionali e non) a non trattare il concetto di politiche sociali in maniera riduttiva, ovvero:

non considerare le politiche sociali come subordinate alla politica economica. Una politica di sviluppo può realizzarsi e trovare possibilità di riuscita solo se incardina il proprio senso nella ricerca di integrare le logiche indipendenti dell'economia, della cultura, del sistema giuridico e delle politiche di welfare;

non considerare le politiche sociali come mera amministrazione sociale ovvero redistribuzione delle risorse ma anche come area di promozione, sostegno e cultura del benessere.

Si assiste in altre parole al manifestarsi dell'esigenza di non leggere le politiche sociali come spazio finalizzato ad ammortizzare i conflitti sociali ma come spazio di condivisione e realizzazione di progetti tesi al miglioramento reale della qualità della vita³.

Come ultimo aspetto, viene manifestata la preoccupazione che senza un coordinamento forte tra le regioni e senza indicazioni chiare da parte dello Stato (in particolare rispetto alla definizione dei LIVEAS) l'esperienza fin qui prodotta possa andare incontro a:

frammentazione;

attuazione delle politiche sociali eccessivamente legate alla propria contingenza regionale;

il rischio di statuti sociali diversi a seconda della regione di realizzazione legati ad un abbassamento dei livelli essenziali delle prestazioni;

annullamento così del valore dell'esperienza pregressa.

Tra le attività formative sviluppate durante il periodo preso in considerazione dalla presente analisi vorremmo soffermarci su una esperienza in particolare. La Regione Abruzzo tra i numerosi corsi di formazione attivati ne ha realizzato uno su *L'intelligenza emotiva nell'intervento socio-educativo*. Ci interessa mettere in evidenza questa esperienza perché essa si inserisce in maniera particolare all'interno dei percorsi formativi di prevenzione in materia di abuso e maltrattamento dei minori. Questo approccio infatti propone un posizionamento del fenomeno da un'ottica positiva ovvero ragionando e costruendo logiche di pensiero e stili di comportamento attraverso la contestualizzazione della teoria di Daniel Goleman su l'intelligenza emotiva intesa quale «capacità

³ Cfr. Atti della giornata di studio "Comunità locali capaci di futuro" Nuovi assetti istituzionali nelle politiche sociali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento all'area minori, Trieste, 14 Aprile 2003.

di percepire e differenziare i propri sentimenti, di entrare in contatto con la propria vita emotiva, per poterla controllare e guidare nelle direzioni più vantaggiose; è la capacità di avvertire le radici degli impulsi aggressivi e di poterli orientare in senso costruttivo, modulando la collera; è la capacità di capire i sentimenti degli altri al di là delle parole, per tenerne conto e rispettarli, per poter sviluppare una vita sociale ricca e soddisfacente.»⁴. Un approccio che privilegia l'analisi e la riflessione delle emozioni di adulti e bambini finalizzata a promuovere la crescita del soggetto.

In questo percorso formativo si propone un approccio globale che riflette sulle emozioni di adulti e bambini e analizza la loro espressione negativa in diversi contesti considerando quindi non solo la violenza su i bambini ma anche la violenza dei bambini a scuola, o gli atteggiamenti di intolleranza e razzismo. L'approccio si fa quindi critico analizzando le emozioni e la loro espressione all'interno di una cultura circonda e come da questa scaturisca, venga promossa e sostenuta la nostra capacità di sentire, riconoscere, accettare, controllare le nostre emozioni e le emozioni dell'altro.

Infine tra le giornate di studio che non sono state direttamente finanziate con i fondi della L. 285/97 ma che sono state segnalate nelle Relazioni regionali al Parlamento due esperienze sono sembrate interessanti come temi su cui porre l'attenzione: l'una, organizzata dalla regione Friuli Venezia Giulia e dall'IRSE (Istituto regionale studi europei del Friuli Venezia Giulia) dal titolo *Lavorare per il benessere dei bambini* e l'altra, organizzata dalla Regione Veneto e promossa dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto *I diritti del bambino tra protezione e garanzie*. Ambedue, seppur da prospettive teoriche diverse (l'una più sociologica l'altra, più giuridica), pongono in evidenza una stessa area di problematicità: a fronte dell'evoluzione giuridica e culturale che si è concretizzata intorno al pianeta infanzia e che si è resa visibile in Italia con una serie di atti che vanno dalla ratifica nel 1991 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, fino alla ratifica nel 2003 della Convenzione europea per l'esercizio dei minori (Convenzione di Strasburgo), resta ancora molto da fare circa la definizione di strumenti, prassi, professionalità e forme adeguate per la piena implementazione dei diritti dei minori sanciti sulla carta.

Questo ultimo ventennio ha visto, in tema di "conoscenza e riconoscimento" di infanzia e adolescenza uno sviluppo nelle scienze umane, nel pensiero giuridico e politico, teso a leggere il minore come soggetto "titolare attivo di diritti" e quindi non più e non solo come soggetto da proteggere, ma anche da sostenere e promuovere nel suo percorso di crescita e di costruzione della propria identità. Infanzia e adolescenza, in altre parole, sono entrate a pieno titolo come componenti strutturali della società ed il minore non è più 'minore' ma soggetto in evoluzione capace di azione e reazione, creatore anch'esso, con le sue modalità, di mondi e relazioni sociali.

⁴ Materiale grigio gentilmente fornito dalla Regione Abruzzo - dispensa di Claudio Foti.

II. Il sostegno all'attuazione della legge

I nodi problematici si formano allora su questo duplice scenario: la necessità di trovare modalità per comprendere il modo di esprimersi del bambino e/o dell'adolescente in un ambito difficile come quello giuridico ed il bisogno di rispondere in maniera adeguata ai dettati delle Convenzioni ratificate dal Governo italiano. L'antica idea di minore come soggetto da proteggere è stata criticata, riformulata e tale trasformazione ha trovato la propria articolazione nel linguaggio dei diritti, ma riuscire a tradurre i bisogni dei bambini in diritti che trovano una giusta implementazione nel nostro sistema giuridico è un compito che come viene testimoniato è difficile e richiede responsabilità, coscienza critica, continuità e collegialità.

**III. Dalla legge 285/97 alla legge
328/00: come cambia la programmazione
delle Regioni italiane**

*III. Dalla legge 285/97 alla legge 328/00:
come cambia la programmazione delle Regioni italiane*

1. Lo stato di realizzazione delle riforme della programmazione locale previste dalla L. 328.

Nel corso dell'ultimo anno sono stati pubblicati i primi studi sulla stato di realizzazione della legge 328 a ormai 4 anni di distanza dalla sua approvazione¹; ebbene tutti questi studi sono sostanzialmente concordi nell'affermare che se, da un lato, ovvero dal fronte delle grandi riforme nazionali (introduzione dei livelli essenziali, introduzione del RMI, riordino delle prestazioni monetarie per la disabilità), la 328 è stata, per ora, un'occasione mancata, dal lato invece del governo locale la legge ha dato un forte impulso ai territori, in particolare nelle prassi di programmazione partecipata delle politiche sociali locali.

In particolare i piani di zona previsti dall'art 19 della legge, appaiono senz'altro la novità più rilevante che dalla approvazione della L. 328/2000 ad oggi ha coinvolto, ai diversi livelli di governo (regionale, provinciale, locale) le pubbliche amministrazioni e i soggetti della società civile.

Tra i passi significativi che hanno anticipato tale processo vi sono indubbiamente esperienze programmatiche e operative della L. 285/97 nel campo degli interventi a sostegno dei diritti di infanzia e adolescenza; del dpr 309 /90 successivamente rivisto nella L. 45/99 nel campo degli interventi di lotta alle dipendenze, e della L. 40/98 nel campo degli interventi a sostegno degli immigrati, l'istituzione di un pur limitato fondo sociale a livello nazionale, la sperimentazione del reddito minimo di inserimento sociale (RMI). In tutti questi casi si sono sperimentate, nei metodi e nei contenuti, nuove forme di programmazione sociale, quali la prassi a lavorare per progetti, lo sviluppo di metodologie di progettazione partecipata, la costituzione di associazioni fra comuni e la costruzione di partnership fra soggetti pubblici e di privato sociale.

Tali realizzazioni, a livello nazionale, unitamente alle sperimentazioni di primi piani sociali territoriali in alcune Regioni ed enti locali, hanno preparato e sostenuto culturalmente e politicamente, la formulazione e poi l'approvazione della L. 328/00 e il conseguente avvio della programmazione sociale ai diversi livelli di governo che ha il proprio fulcro nel Piano di zona.

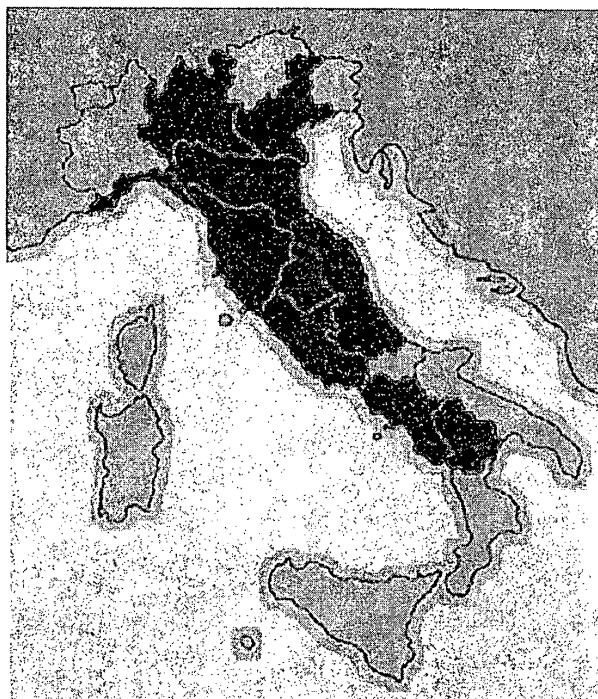
Se per le ragioni ampiamente citate sopra, possiamo considerare il Piano di zona come uno degli elementi cardine della riforma, la sua realizzazione rappresenta allora uno degli indicatori principali che evidenziano quale è stato l'impatto della L. 328 sulle politiche programmatiche delle diverse Regioni in campo sociale.

In due recenti ricerche (Irs\Formez 2003 e Pesaresi 2003), emerge che le Regioni, rispetto alla predisposizione dei piani di zona, stanno procedendo a velocità diverse (vedi figura 1.): da chi ha

¹ Ci si riferisce in particolare alla ricerca Irs\Formez (2003) a quella dell'associazione nuovo Welfare (2003) e al volume curato da Gori (2004).

anticipato la L. 328/00 con una propria normativa sui piani di zona e sta passando alla loro nuova edizione per il secondo triennio, a chi si è attivato tempestivamente dopo l'approvazione della legge quadro, ponendo scadenze precise agli ambiti, ma sostenendoli anche con forme di accompagnamento come le linee guida, intese a favorire i processi di costruzione dei piani, a chi ha finora ignorato le indicazioni della legge quadro e non ha ancora, a tutt'oggi, effettuato alcun passo significativo in questa direzione.

FIGURA 1. Regioni che si sono attivate per la realizzazione dei Piani di zona entro l'estate 2003



legenda: in scuro le regioni che hanno attivato i Piani di zona
Fonte: IRS Milano (Ranci Ortigosa, De Ambrogio 2003)

Sono state utilizzate diverse forme: leggi regionali di riordino in attuazione della L. 328/00, piani sociali, atti di indirizzo per la predisposizione e l'approvazione dei piani di zona, atti di individuazione e delimitazione degli ambiti sociali. Con ciascuno di questi atti le singole Regioni definiscono elementi rilevanti per il processo di produzione o per i contenuti dei Piani di zona.

Dal quadro risulta che solo Emilia Romagna, Puglia e più recentemente anche il Piemonte hanno già approvato una legge per la attuazione della L. 328/00. Altre stanno preparando o già discutendo in Consiglio un progetto di legge: Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna.

*III. Dalla legge 285/97 alla legge 328/00:
come cambia la programmazione delle Regioni italiane*

Quanto alla programmazione sociale, avevano approvato piani sociali regionali prima della L. 328/00, Basilicata, Provincia di Bolzano, Lazio, Marche, Umbria: ne hanno approvati dopo la L. 328/00 Abruzzo, Liguria, Lombardia, Toscana, Provincia di Trento, Valle d'Aosta, Piemonte.

Hanno approvato linee guida per i Piani di zona, Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Valle d'Aosta, Piemonte.

Altre Regioni solo ora stanno avviando atti programmatori: Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise.

L'analisi della tempestività nell'attuazione del Piano di zona deve tener conto del fatto che alcune Regioni già avevano in atto forme di programmazione sociale simili ai Piani di zona: così ad esempio il Veneto, la Toscana, l'Umbria, la Basilicata, l'Abruzzo, che hanno dovuto comunque confrontarsi con la configurazione dei Piani di zona proposta dalla L. 328/00 e lo hanno fatto con tempi diversi.

La titolazione degli atti, incrociata con le date di approvazione, evidenzia percorsi diversi fra chi ha dato priorità ad un atto legislativo di riordino, cui far seguire gli atti programmatori; chi ha approvato in primo luogo un piano sociale regionale cui ha fatto seguire i Piani di zona; chi per l'avvio tempestivo della programmazione di ambito ha iniziato con semplici linee guida per la programmazione zonale, cui sono seguiti i Piani di zona ai cui contenuti il successivo "piano regionale" intende attingere con un flusso anche "bottom up".

Alcune Regioni hanno anche inteso caratterizzare la prima tornata di Piani di zona come sperimentali, o hanno sottolineato l'articolazione del Piano di zona in piani attuativi annuali, legati alla definizione dei budget finanziari.

Al di là delle specifiche scelte regionali vanno sottolineate alcune tendenze locali che si sono evidenziate in molte esperienze di costruzione dei Piani di zona e che consentono di evidenziarne potenzialità e criticità.

La L. 328/00 sottolinea come la progettazione partecipata sia un indirizzo fondamentale per la costruzione dei Piani di zona, per ragioni sia metodologiche che contenutistiche cui vale la pena dedicare specifica attenzione.

Il sociale è infatti un campo di grande complessità sia per la molteplicità e rilevanza delle dimensioni che concorrono a definirlo, sia per la molteplicità, varietà e autonomia dei soggetti che vi operano, sia infine per i suoi continui mutamenti. Tale molteplicità di soggetti propone delle difficoltà, ma rappresenta anche una potenzialità e una ricchezza da valorizzare.

Queste caratteristiche del "campo sociale" comportano che le azioni progettuali e programmatiche, per essere efficaci, debbano assumere teorizzazioni e metodologie adeguate a fronteggiare la complessità.

È allora necessario, in termini generali, per l'azione programmatica, andare oltre le impostazioni progettuali e programmatiche di tipo razionale, che richiedono un forte controllo conoscitivo ed operativo sia dei comportamenti degli attori sia degli effetti di ogni politica, per assumere logiche consensuali e incrementalistiche, in cui i diversi soggetti valutano e correggono il piano in corso d'opera, per passi successivi, considerando problemi e azioni nel loro insieme e nelle loro interrelazioni, in una visione di insieme di cui la partecipazione diviene una componente metodologica essenziale.

Anche per queste ragioni uno dei principi caratterizzanti la legge 285, poi recepita dalla L. 328/00 è l'idea di un vasto coinvolgimento di attori nel processo di progettazione. Sollecitando il coinvolgimento di un numero ampio di soggetti che operano nelle comunità locali, di fatto si invita a creare tavoli di progettazione partecipata per la costruzione dei piani territoriali.

L'idea è infatti che in un campo complesso, a più attori, sia essenziale costruire insieme il piano e il consenso al piano, perché le scelte effettuate possano essere efficaci, realizzarsi cioè, senza incontrare eccessive resistenze e opposizioni.

Nella costruzione dei primi Piani di zona si però un po' ovunque sono incontrate difficoltà sul terreno della partecipazione, per ragioni quali la permanenza di culture e pratiche "paternalistiche" da parte degli amministratori o dei funzionari addetti ai lavori, per i vincoli amministrativi troppo stretti (in particolare le scadenze ravvicinate di presentazione dei piani di zona), l'eccesso di incontri e "tavoli" legato ad un moltiplicarsi degli appuntamenti ipotizzati anche a causa dell'esercizio di funzioni di regia spesso deboli e poco autorevoli.

In particolare rispetto alla partecipazione del terzo settore, precisamente richiamata dall'art. 19 della 328, nei diversi territori traspare una certa disomogeneità di scelte che è collocabile su di un continuum che va da realtà particolarmente sensibili nel promuovere questa dimensione ad altre che questa dimensione non la negano, ma neppure la promuovono con particolare entusiasmo².

In termini generali va comunque precisato che prevale una tendenza alla promozione della partecipazione del terzo e del quarto settore, in una logica di governance del sistema integrato.

Se ci si addentra però, più sulle caratteristiche e la qualità di tale partecipazione si registrano alcuni nodi problematici. In primo luogo in molte esperienze si è registrata una notevole confusione legata alla difficoltà a distinguere tra la funzione di "advocacy" e protezione sociale che il non profit svolge in autonomia e la funzione gestionale che svolge per conto degli enti pubblici che finanziano quei servizi. Il diritto ad essere rappresentati nel processo di definizione dei Piani di Zona discende dalla prima funzione, che racchiude in sé la capacità di evidenziare i bisogni, di delineare nuove opzioni di intervento, di mettere in rete proprie risorse professionali e strutturali in aggiunta a quanto disponibile con investimento pubblico. L'essere enti gestori (anche se, come avviene in certi

² Su questo tema cfr. Guerrini e Zandonai (2004), De Ambrogio (2003) e Ciucci (2004).

*III. Dalla legge 285/97 alla legge 328/00:
come cambia la programmazione delle Regioni italiane*

territori, quasi monopolistici) invece, non può legittimare alcuna assunzione di un ruolo decisivo particolare all'interno del processo di costruzione di Piani di Zona. Non è la dimensione imprenditoriale, in questo caso, a contare, perché il fatto di svolgere servizi in appalto non può essere considerato quello che la normativa intende con "mettere risorse proprie"; questo ovviamente non significa che una rappresentanza delle cooperative sociali nella costruzione dei piani di zona non sia da considerare una risorsa importante sia in termini di conoscenza del bisogno che di proposta di servizi innovativi.

In assenza di questa precisazione non sempre è stato facile programmare, come previsto dalla 328, come i soggetti della società civile (altri enti istituzionali, non profit nelle sue diverse articolazioni, sindacati, associazioni), dovessero partecipare alla costruzione del Piano di zona e aderire all'Accordo di programma.

In alcune regioni si è inoltre considerato opportuno operare una distinzione fra la titolarità del Piano di zona, che è delle pubbliche amministrazioni, e la partecipazione del terzo settore, che è caratterizzata da un livello di responsabilità diverso. Si è ritenuto pertanto utile distinguere tra i soggetti firmatari necessari per la validità dell'Accordo, e soggetti che con la firma dell'Accordo di Programma decidono di condividere la responsabilità per il perseguimento degli obiettivi sociali contenuti nel Piano di Zona. In questo caso l'adesione all'Accordo è espressione di un orientamento a lavorare insieme con gli altri attori istituzionali e sociali per la costruzione della rete integrata dei servizi.

In termini più generali, sul fronte del cambiamento del modello programmatico, va detto che con il Piano di Zona di fatto stiamo assistendo ad una esperienza, senza analoghi precedenti, di grande investimento sul fronte della programmazione territoriale. Si tratta anche di una esperienza che contiene grandi potenzialità, perché ha moltiplicato i soggetti che "pensano" in termini di costruzione di politiche sociali integrate per il proprio territorio, negoziando le risorse disponibili in relazione ad una analisi dei bisogni e delle esigenze specifiche di ciascuna zona.

Il quadro fin qui tratteggiato suggerisce inoltre di sottolineare che il diverso stile adottato dalle Regioni che hanno già fortemente investito nella costruzione dei Piani di zona emerge come elemento di grande interesse. Tale stile infatti caratterizza l'investimento delle regioni verso un processo di riforma del sistema programmatico che presenta elementi di forte cambiamento rispetto alla prassi preesistente.

L'analisi svolta, frutto anche dell'esperienza 285, consente anche di sottolineare come, dal livello territoriale, non sia sufficiente proporre qualsivoglia documento che si chiami "Piano di zona", per essere coerenti con la legge quadro, ma occorre anche attenzione e sensibilità verso alcuni precisi requisiti così sintetizzabili: l'autonomia degli ambiti, la promozione della partecipazione, la

costruzione di partnership “alla pari”, dove cioè non vi siano soggetti prevaricanti, con poteri di veto.

Laddove tali requisiti sono stati rispettati il Piano di zona è divenuto una occasione per veicolare una impostazione nel governo delle politiche sociali locali orientata alla sussidiarietà sia verticale che orizzontale, nella logica di fornire autonomia e “empowerment” ai territori, con funzioni regionali e provinciali di indirizzo, stimolo, accompagnamento e promozione del miglioramento continuo.

Se invece tali requisiti continueranno a mancare anche nei prossimi anni, è probabile che si assisterà ad una progressiva svalutazione delle potenzialità dei territori. Il rischio principale è che un esercizio della funzione regionale di governo orientata alla prescrittività e alla introduzione di vincoli, releghi gli ambiti ad un ruolo più esecutivo e meno programmatico, mettendo a rischio la scommessa della 328 di costruire comunità locali che progressivamente divengano soggetti attivi nella programmazione di politiche sociali adeguate ai bisogni locali.

È infatti proprio nella costruzione di una funzione di pianificazione diffusa a livello di comunità locale che si gioca buona parte del successo della riforma. Per fare reale progettazione partecipata, a livello locale, attraverso lo strumento del Piano di zona, è necessario infatti costruire legami e sviluppare un costante dialogo tra i diversi soggetti, che crei progressivamente relazioni significative tali da poter via via divenire forme efficaci e durevoli di partecipazione.

2. La L. 285 e la complessa transizione verso i Piani di zona: le scelte regionali

Fin qui si è esaminato quanto, a livello di governo locale, la 328 sta producendo in termini di introduzione di cambiamenti migliorativi del sistema di programmazione delle politiche sociali locali.

Si tratta, come si è detto, di un'esperienza per la quale il sistema integrato dei servizi promosso dalla 328 ha un indubbio debito di riconoscenza nei confronti della 285. Al di là di tale aspetto appare però altrettanto utile ed importante, esaminare come gli specifici piani, interventi e progetti che nel corso degli ultimi anni si sono realizzati grazie alla 285, stanno transitando nel nuovo sistema di programmazione suggerito dalla 328 e recepito dalla maggior parte delle regioni anche dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione.

Negli ultimi tempi sembra essersi diffusa fra chi si occupa di infanzia ed adolescenza, l'opinione che, con l'approssimarsi della conclusione del secondo triennio di finanziamenti della L. 285/97 e il successivo “traghetamento” dei progetti ed interventi per minori all'interno dei piani di zona, una

*III. Dalla legge 285/97 alla legge 328/00:
come cambia la programmazione delle Regioni italiane*

stagione privilegiata e fortunata per l'area minori vada concludendosi. Serpeggia pertanto la sensazione che sia giunto il momento di ridurre le aspettative di sviluppo di progetti ed interventi.

In realtà tale opinione non considera a fondo un aspetto: è vero che la L. 285 ha dato un impulso ad un settore prima scarsamente valorizzato, ma è anche altrettanto vero che questo impulso era assolutamente necessario dato lo stato di depressione in cui vertevano tali interventi prima della 285. Inoltre, anche in tempi di 285, va ricordato che l'Italia rimane uno dei paesi europei che in assoluto spende meno per l'infanzia e l'adolescenza. In questo contesto appare pertanto opportuno considerare l'attuale momento di cambiamento come un'occasione per rilanciare l'interesse e l'attenzione verso la realizzazione di progetti ed interventi per bambini e ragazzi. Come infatti è già stato affermato in precedenza, con la pianificazione zonale stanno cambiando le regole della programmazione, e moltiplicandosi i soggetti che "pensano" in termini di costruzione di politiche minorili integrate per il proprio territorio, negoziando le risorse disponibili in relazione ad una analisi dei bisogni e delle esigenze specifiche di ciascuna zona.

Consapevoli della importanza di tale fase di cambiamento la maggior parte delle Regioni si va attrezzando, negli ultimi mesi, per affrontarlo.

Il cosiddetto "traghetamento" della legge 285 verso "la 328" ovvero verso le nuove modalità di programmazione degli interventi per infanzia ed adolescenza si sta infatti compiendo, con scelte e stili diversi da parte delle diverse regioni. Di seguito, documentiamo sinteticamente, attraverso una tabella, le scelte che le diverse regioni stanno compiendo per governare tale "traghetamento" e, successivamente ne traiamo alcune considerazioni trasversali.³

³ Le informazioni sono tratte da una ricognizione telefonica effettuata, presso i referenti regionali 285, nei primi giorni di luglio 2004. Trattandosi di informazioni rilevate per telefono è possibile qualche imprecisione, tuttavia le tendenze generali che emergono risultano indubbiamente attendibili; inoltre tali informazioni sono integrate con quanto le Regioni avevano in precedenza affermato attraverso le loro relazioni annuali.

Tabella 1 . La transizione 285 \ 328 nelle Regioni

Regione	Cosa sta succedendo	Atti specifici relativi alla transizione 285 L. 328
Veneto	Terminate le due triennali della L. 285/97, è stato appena avviato un nuovo biennio di implementazione della legge. All'interno del Fondo indistinto la Regione Veneto ha individuato un'area di progettualità il cui filo conduttore previsto riguarda la genitorialità (genitorialità sociale intesa come reti di famiglie e comunità, genitorialità supplente nell'ambito degli affidi e delle adozioni).	Delibera della giunta n.4222 del 30/12/2003
Trentino Alto Adige		
Provincia di Trento	Parte del Fondo indistinto verrà destinata ai progetti L.285, al momento il finanziamento stanziato prevede un proseguimento dei progetti fino alla fine del 2005, primi mesi del 2006.	Nessuna nuova delibera rispetto allo scorso anno.
Provincia di Bolzano	La L.328 non è stata ancora recepita, in questo senso è in vigore la legge provinciale n.13 del 1991. I progetti finanziati negli scorsi anni con la 285 sono definiti oggi <i>Progetti innovativi per minori</i> . Nel passato ogni anno si prevedeva una delibera nuova per gli stanziamenti relativi ai progetti 285, da quest'anno invece c'è un unico atto/delibera per tutti i progetti a livello provinciale all'interno dei quali vengono compresi anche quelli rivolti ai minori; non c'è più dunque una delibera specifica 285.	
Regione Sicilia	Di fatto la Regione sembra non essersi ancora posta il problema in quanto il triennio finirà solo a fine 2005, essendo i piani 285 partiti con notevole ritardo in questi territori. Gli atti formali che ad oggi esistono non contengono alcuna indicazione in merito al futuro 285. Anche rispetto a come verrà gestito in futuro il fondo indistinto non c'è stata ancora una riflessione poiché i Piani di zona nella regione Sicilia sono appena stati implementati.	
Regione Campania	La regione si è mossa facendo una serie di incontri nei territori al fine di illustrare e accompagnare lo "scivolamento" della programmazione anche della 285 nella 328. Esiste inoltre una delibera di programmazione delle azioni per l'infanzia e l'adolescenza, approvata il 30 aprile (n. 643) che sancisce chiaramente l'impegno della regione Campania nel sostenere le azioni in favore di minori e adolescenti che hanno preso avvio grazie alla 285.	Delibera di programmazione e delle azioni per l'infanzia e l'adolescenza, approvata il 30 aprile (n.643)
Regione Friuli Venezia Giulia	Esistono alcune progettualità che la Regione ha finanziato all'interno della legge 328 e che sono riconducibili a progetti ex legge 285. In particolare, lo scorso anno è stato deliberato un piano materno infantile che individuava 4 aree a rischio nel settore di infanzia ed adolescenza e invitava gli Ambiti a proporre delle progettualità relativamente a queste aree (alcune di queste progettualità, di fatto, erano una continuazione di progetti 285). Quest'anno la Regione ha posto sul fondo statale indistinto per le politiche sociali un vincolo relativamente all'area minori e, in una delibera inviata agli Ambiti è stato indicato espressamente che le nuove progettualità devono muoversi nello spirito già realizzato con la 285, con una particolare attenzione, quindi, alla promozione e alla prevenzione. Gli Ambiti non sono più obbligati ad inviare il piano territoriale di intervento che doveva essere approvato dalla Regione per accedere ai finanziamenti (come era avvenuto per i due precedenti trienni della 285) per cui, di fatto, non hanno nessun vincolo nelle loro scelte. Al fine, però di verificare quale eredità ha lasciato la legge 285 il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza invierà agli Ambiti una scheda di monitoraggio nella quale dovranno esplicitare quali progettualità intendono realizzare e come distribuiranno i finanziamenti. Con molta probabilità il tutto si metterà in moto a inizio 2005, dal momento che hanno concesso una proroga al 30.12.2004 per la chiusura del secondo triennio della legge 285.	Delibera che indica espressamente come le nuove progettualità debbano muoversi nello spirito già realizzato con la 285, con particolare attenzione, alla promozione e alla prevenzione.
Regione Marche	Nel 2003 è stata approvata la Legge regionale quadro sui servizi per l'infanzia e l'adolescenza (n.9/2003), a cui è seguito il Regolamento attuativo n.10. Hanno quindi redatto un <i>Piano regionale sul sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza</i> con indicazioni in termini di programmazione a livello locale delle politiche rivolte ai minori. Al momento stanno lavorando alle prossime linee guida per i Piani di zona 2005-2007.	La giunta regionale ha approvato la delibera con le linee guida per la programmazione locale.
Regione Lazio	Dal 2003 la quota di risorse riservata alla L.285 è confluita nel Fondo indistinto. Hanno mantenuto le stesse quote pur con delle specificità (non è più previsto il 5% per la formazione, i territori sono tenuti ad accordi solo con le Asl all'interno dei Piani di zona ma non ad esempio con il Tribunale dei minori). Le linee guida vengono ogni anno distribuite ai capofila territoriali e alle Asl, le ultime sono del 2003, così come sono del 2003 varie determinazioni sull'attribuzione dei fondi (per quanto concerne il 2004 il tutto deve essere ancora approvato).	Deliberazione n.977 del 10/10/2003: Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal Fnps per il 2003 e delle relative risorse

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*III. Dalla legge 285/97 alla legge 328/00:
come cambia la programmazione delle Regioni italiane*

		regionali di cofinanziament o..
Regione Piemonte	Da parte della Regione non sono state date indicazioni per il traghettamento della 285 nei Piani di zona, che non sono ancora stati realizzati. Ci si è limitati a linee guida per i piani di zona per il triennio 2005 \ 2007. Tali linee guida non contengono riferimenti specifici alla 285. Il coordinamento dei progetti 285, per il triennio in corso, è delle Province.	
Regione Abruzzo	A livello regionale è stata presa la decisione politica di predisporre separatamente dai Piani di zona un ulteriore Piano triennale di interventi 285 rivolto in particolare alla promozione dei diritti dei minori. La delibera consiliare deve ancora andare in Giunta, entro fine luglio si dovrebbero avere ulteriori aggiornamenti, sono comunque ancora in fase di attuazione del secondo triennio 285, la cui conclusione è prevista per il 31/12/2004. Il Piano di interventi 285 per il triennio 2004-2006 individua 4 Piani territoriali coincidenti con le province, 35 interventi (uno per ogni ambito) che si vanno ad aggiungere a quanto previsto all'interno dei Piani di zona.	La delibera consiliare è stata portata in Giunta ma deve ancora essere discussa.
Regione Basilicata	Già la seconda triennalità della 285 è stata "inglobata" all'interno delle finalità previste dalla 328 e dai Piani sociali di zona. Esistono però dei fondi finalizzati appositamente agli interventi rivolti ai minori.	
Regione Toscana	Già l'ultima delibera di Giunta del 2001 aveva stabilito che tutti i finanziamenti 285 sarebbero confluiti all'interno dei Piani sociali di zona (come documentato anche all'interno del Piano Integrato Sociale Regionale per il triennio 2002-2004). Il 2001 è risultato essere dunque un anno di transizione in questo senso. Dal 2005 proseguiranno su questa linea, probabilmente inoltre (come già accaduto per qualche progetto) alcuni degli interventi 285 rientreranno anche all'interno dei Piani integrati di salute. Inoltre la Regione ha ravvisato la necessità di destinare quote percentuali del Fondo Sociale nazionale e regionale, alla promozione e al sostegno delle azioni per l'infanzia e l'adolescenza, evitando il rischio che un Fondo Sociale indiviso compromettesse la continuità degli interventi avviati.	Ultima delibera della Giunta regionale nel 2001.
Regione Molise	Gli interventi 285 risultano inseriti all'interno della bozza del nuovo Piano sociale regionale, non ancora approvato dal Consiglio regionale ma solo dalla Giunta. Prevedono un riparto degli interventi rivolti ai minori per ambiti territoriali ed una programmazione degli stessi da parte dei comuni capofila di ciascun ambito.	Bozza del nuovo Piano sociale regionale.
Regione Valle d'Aosta	Si trovano al momento ancora in corso con il Piano triennale di finanziamento della 285 (2001-2003, in fase conclusiva per il 2004). Il Piano sociale regionale che scadrà a breve aveva in parte già recepito la L.328 in termini di programmazione zonale. Si trovano ora (anche se con qualche ritardo a causa del cambio di giunta del 2003) ad elaborare le nuove linee guida regionali che si prevede di delineare entro l'autunno. All'interno del gruppo di lavoro per la stesura del nuovo Piano sociale regionale non sono ancora entrati nel dettaglio degli interventi previsti all'interno delle singole aree (e quindi anche per quanto riguarda i minori), l'idea è comunque quella di collegare tutti gli interventi tra di loro all'interno della Pianificazione zonale.	
Regione Sardegna	La Regione è in ritardo rispetto alla seconda triennalità della 285 che partirà a settembre del 2004. La delibera in merito è la n. 24/43 del 27/5/2004 che contiene anche uno stato di attuazione del primo triennio e delle indicazioni sull'utilizzo dei fondi per gli interventi previsti. Visto il ritardo non si sono ancora posti il problema del passaggio successivo verso la 328 (i Piani di zona non sono ancora partiti).	Delibera della Giunta regionale n. 24/43 del 27/5/2004, relativa all'avvio del secondo triennio 285.
Regione Umbria	Il Riparto del Fondo Sociale Regionale prevede già dal 2003 l'inserimento della L.285 all'interno dei Piani di zona. In un primo momento il passaggio ha visto un "accollamento" dei Piani territoriali 285 ai Piani di zona, progressivamente poi gli interventi 285 sono stati fatti rientrare all'interno dell'area Diritti dei minori. La scelta politica della Regione è stata quella di non provvedere ad atti/ delibere che regolamentano il passaggio, il fondo riservato alle politiche per i minori viene mantenuto intatto. Culturalmente c'è stato il passaggio dalla L. 285 alla L. 328, la regione Umbria non intende	

	tagliare la 285 ma non prevede di salvaguardare tutte le altre attività a questa correlate.	
Regione Calabria⁴	Nelle Linee guida attuative della L. 285/97 dalla quali si ricava come già per il secondo triennio 2001-2003, l'intento della Regione Calabria era quello di rafforzare l'attuazione della L. 285 sul territorio, consolidare una nuova cultura dell'intervento sociale in linea anche con quanto previsto dalla L. 328. La L. 328 è stata recepita solo a dicembre del 2003 (secondo la legge regionale 23/2003), non c'è ancora un Piano Sociale Regionale. Non ci sono indicazioni operative a proposito della continuità della L. 285.	
Regione Puglia	Nella primavera del 2004 è partita la prima annualità del secondo triennio della L. 285. Attualmente è ancora in fase di approvazione il Piano Sociale Regionale per l'attuazione della L. 328 (secondo la legge regionale n. 17/2003) all'interno del quale si danno indicazioni per il proseguimento delle politiche rivolte ai minori. La seconda annualità del secondo triennio è garantita nella stessa misura della prima, mentre la terza annualità è ricompresa nel Fondo Sociale Regionale. All'interno del Piano hanno deciso di vincolare il 22% per gli interventi rivolti ai minori (L. 285 e L. 269 su abuso e maltrattamento).	In fase di approvazione il nuovo Piano Sociale Regionale.
Regione Liguria	La L. 285/97 è già da due anni inserita all'interno della programmazione dei Piani sociali di zona, come si può leggere all'interno del Piano Triennale dei Servizi sociali alla voce <i>Responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti</i> . La Regione ha dato un'indicazione di destinare per gli interventi previsti all'interno di quest'area una quota di risorse pari al 20%.	Delibera del Consiglio regionale del 4 dicembre 2001 che ha previsto l'inserimento della L. 285 e delle politiche rivolte ai minori all'interno del Piano triennale dei Servizi sociali 2002-2004.
Regione Emilia Romagna	È in fase di conclusione il secondo triennio 285, inoltre sono già stati realizzati i primi piani di zona sperimentali relativi al triennio 2002-2004. Già nei primi piani di zona i progetti 285 sono citati, nella maggior parte dei territori, all'interno del capitolo sui diritti dei minori. Per quanto riguarda il futuro traghettaggio, a seguito del rapporto di monitoraggio e valutazione del primo anno del secondo triennio, svolto dagli uffici regionali, l'assessore alla famiglia e politiche sociali ha inviato una lettera a tutte le Province (che svolgono una funzione di coordinamento dei piani 285 e dei Piani di zona) e ai Comuni capofila delle zone, invitando a far sì che, per il futuro, per le progettualità ex L. 285 vadano mantenute le stesse quote di investimento finanziario anche nei prossimi piani di zona, anche se non ci sarà più un fondo specifico dedicato ad infanzia ed adolescenza.	
Regione Lombardia	Concluso il secondo triennio 285 la Regione, con la delibera n. 15452 del 19.12.2003, ha deciso di rifinanziare tutte le leggi di settore (285/97, 45/99, 40/98, 162/98 e L. r. 23/99) per un anno, stanziando la stessa cifra dell'anno precedente e invitando i territori a impegnare almeno il 60 % dei fondi impegnati il precedente anno, per progetti relativi alla stessa legge	Delibera n. 15452 del 19.12.2003,

Sintetizzando quanto sin qui descritto, complessivamente possiamo accorpate le Regioni in 4 aggregati:

1. Regioni che non si sono ancora poste o non hanno comunque ancora deciso come affrontare il problema della transizione (Sicilia, Sardegna, Calabria, Piemonte, Valle D'Aosta).
2. Regioni che hanno scelto di non cambiare e hanno riproposto la 285 per un ulteriore terzo triennio (Marche con una legge regionale e Abruzzo con una delibera).
3. Regioni che hanno mantenuto transitoriamente (per un anno) una separazione fra progetti 285 (a anche altre leggi di settore) e piano di zona, in attesa di allineare tali progettualità alla programmazione zonale (Lombardia, Provincia di Trento)

⁴ In questo caso le informazioni sono ricavate dal sito regionale, perché non ci è stato possibile contattare il referente.